



COMUNE DI BORGIO VEREZZI

Provincia di Savona

Prot. n. 7224

Lì, 2.8.2023

Ordinanza n. 6/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI IGIENE E SALUTE PUBBLICA – DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' CON SGOMBERO PER RIPRISTINO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' DELL'ABITAZIONE SITA IN VIA OMISSIS DI PROPRIETA' OMISSIS

IL SINDACO

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato da funzionari del Comando dei Vigili del fuoco di Savona in data 21.7.2023 Prot. A 6796/2023, pari data, presso l'immobile sito in Via **OMISSIS** nel Comune di Borgio Verezzi, con il quale vengono impartite le disposizioni urgenti di *“allontanamento di materiali combustibili accumulati sia all'esterno che all'interno di un edificio di non nota proprietà, che versa in stato di abbandono e assente di ogni qualsivoglia manutenzione”*, al fine di adottare i provvedimenti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

APPURATO altresì, dal contenuto del verbale sopracitato, che la situazione in oggetto é tale da rendere necessaria l'adozione di straordinarie misure igieniche e la completa rimozione del materiale insistente sia all'interno che all'esterno dell'immobile a salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, attesa la verificata esistenza di materiali combustibili e pertanto pericolosi per la pubblica incolumità, oltrechè nocivi;

RITENUTO dover ricorrere nel caso di specie al potere di ordinanza contingibile ed urgente, configurandosi la necessità di provvedere con immediatezza ad una situazione straordinaria di natura eccezionale e dagli esiti incerti, ancorchè pregiudizievole delle esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza primarie della collettività;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamenti della situazione già di per sé fortemente compromessa e quindi salvaguardare la salute pubblica e l'incolumità degli occupanti e dell'incolumità pubblica, che potrebbe venir lesa dal procrastinarsi della situazione odierna, per cui si ritiene di non dover provvedere alla comunicazione di avvio procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la particolare situazione non può essere fronteggiata con il ricorso a strumenti ordinari alternativi;

VISTO l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) che prevede che, *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio*

culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

RITENUTO che, secondo quanto prevede la vigente normativa in materia, ai proprietari e/o ai conduttori compete l'obbligo di adottare tutti gli interventi ed azioni necessarie ad assicurare il corretto utilizzo dell'immobile, nonché la sua idonea manutenzione, avvalendosi di tutti i mezzi messi a disposizione dall'Ordinamento Giuridico;

RITENUTO PERTANTO per l'igiene, la salute e la sicurezza pubblica ordinare lo sgombero immediato da persone, animali e cose, al fine di poter effettuare la messa in sicurezza dell'immobile adibito a civile abitazione;

VISTO l'art. 25 , 1° comma, del vigente Regolamento edilizio comunale, che demanda al Sindaco, nella sua funzione di massima autorità sanitaria comunale, in presenza di situazioni e carenza evidente delle condizioni di agibilità e pericolo per la pubblica e privata incolumità, il potere di disporre l'inagibilità del fabbricato sito in via N. Sauro n. 41 catastalmente censito al foglio 5 /sezione V mappale n. 349;

VISTO il T.U. del 4.2.1915 n.148, art.153;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L.;

DICHIARA

inagibile il fabbricato sito in **OMISSIS** censito al foglio **OMISSIS** sezione **OMISSIS** mappale n. **OMISSIS** di proprietà **OMISSIS**, nat_ **OMISSIS**, residente in **OMISSIS** - Borgio Verezzi (SV) e **OMISSIS**, nat_ il **OMISSIS**,

ORDINA

a **OMISSIS** al punto precedente:

- di effettuare la messa in sicurezza dell'unità abitativa medesima attraverso ditta specializzata, per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza pubblica, rimuovendo e smaltendo nelle forme di legge ogni rifiuto, effettuando la pulizia e la disinfestazione all'interno della dimora, provvedendo entro 20 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;
- lo sgombero entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della presente della dimora sita in Via **OMISSIS** Borgio Verezzi (SV), stante l'inagibilità della stessa e degli ambienti di pertinenza dell'appartamento per l'assenza dei minimi requisiti igienico-sanitari e per il rischio alla pubblica sicurezza data la presenza di materiale combustibile;
- il divieto assoluto di utilizzo del fabbricato sito in **OMISSIS** sino al ripristino delle relative condizioni igienico-sanitarie ed all'avvenuta messa in sicurezza;
-

AVVERTE

- che il mancato adempimento di quanto sopra ordinato comporterà l'avvio delle procedure volte al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza dell'abitazione da parte del Comune di Borgio Verezzi i cui costi saranno integralmente a carico del soggetto inadempiente ai sensi dell'art.54 comma 7° del D.Lgs. 267/2000;
- che l'eventuale successivo riutilizzo dell'immobile oggetto della presente ordinanza potrà avvenire previo ripristino delle condizioni di igiene e sicurezza previsti per legge e verificate dagli organi preposti;
- che eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico di

OMISSIS:

in qualità' di OMISSIS dell'immobile di Via **OMISSIS** censito a catasto al Foglio **OMISSIS** sezione **OMISSIS** mappale **OMISSIS** che ne risponder___ in via civile, penale ed amministrativa.

DISPONE

- che avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica del presente atto presso il T.A.R. Liguria nei modi stabiliti dalla legge, ovvero entro 120 giorni sempre dal medesimo termine, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971;

- la trasmissione in via preventiva al Sig. Prefetto della Provincia di Savona;

e successivamente:

- all'Ufficio Messaggio del Comune di Borgio Verezzi per la notifica a:

OMISSIS

in qualità di **OMISSIS** dell'immobile sito in Via **OMISSIS** censito a catasto al Foglio **OMISSIS** sezione **OMISSIS** mappale **OMISSIS**

- ai seguenti soggetti:
 - alla Questura di Savona;
 - alla stazione Carabinieri di Pietra Ligure;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – A.S.L. Savona;
 - al Comando di Polizia Locale di Borgio Verezzi;
 - all'Area Edilizia Privata;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - ai Servizi Sociali del Comune di Borgio Verezzi.



IL SINDACO
Renato DACQUINO